



DELIBERA N. 754

17 novembre 2021

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Minerva Restauri S.r.l. - Procedura per l'affidamento dei Lavori per l'intervento "VELIA, CITTÀ DELLE ACQUE - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE, IL LOTTO". Importo a base di gara euro: 2.326.483,72. S.A.: CUC INVITALIA S.p.A. per il MiC - Segretariato Regionale MiC per la Campania.
PREC 205/21/L

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 17 novembre 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 72647 del 6 ottobre 2021 relativamente alla procedura per l'affidamento dei Lavori per l'intervento "VELIA, CITTÀ DELLE ACQUE - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE, IL LOTTO, indetta da INVITALIA S.p.A. in qualità di CUC per il MIC Segretariato Regionale MiC per la Campania; VISTE in particolare le censure sollevate da parte istante in ordine alla presunta illegittima aggiudicazione disposta in favore della Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l. in quanto l'offerta tecnica da questa presentata ha conseguito punti 2, con riguardo al subcriterio E4 di cui all'art.19 del disciplinare di gara, avendo all'uopo prodotto la certificazione SA8000 rilasciata dalla MG Bugatti, certificazione risultata inidonea in quanto rilasciata da soggetto non accreditato SASS e non autorizzato a rilasciare certificati SA8000 validi e riconosciuti. La suddetta MG Bugatti Certification non risulterebbe neppure accreditata tramite ACCREDIA. L'impresa istante ritiene, dunque che, sottraendo i 2 punti premiali assegnati alla offerta tecnica dell'impresa Lucci Salvatore, la Minerva Restauri S.r.l. risulterebbe aggiudicataria;
VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 13.10.2021;
VISTE le memorie inoltrate dalla CUC Invitalia con le quali la stessa ribadisce la correttezza dell'operato posto in essere in considerazione che "la stazione appaltante ha richiesto meramente il possesso del certificato SA8000, senza nulla specificare in ordine alle caratteristiche dei soggetti deputati al rilascio della certificazione presentata dai concorrenti in gara, in modo da assicurare il rispetto della par condicio dei concorrenti che richiede di trattare allo stesso modo imprese che si siano adeguate ai medesimi standard internazionali, e posto che, come sopra già evidenziato, la finalità perseguita dall'amministrazione aggiudicatrice era l'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ed il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese, da potersi provare con ogni mezzo". Invitalia evidenzia come dall'articolo 19 del Disciplinare di gara (sub Allegato 1a-1b), tra i criteri di valutazione per l'attribuzione del



punteggio dell'offerta tecnica è stato inserito il criterio premiale relativo al "Possesso di Certificazione SA 8000 (Social Accountability)".

VISTE le memorie della impresa aggiudicataria Lucci Salvatore con le quali la stessa ritiene infondate le censure mosse dall'operatore economico istante in quanto ritiene che la certificazione SA8000 non sia sottoposta al sistema di pubblico accreditamento relativo alle certificazioni di qualità ex art.82 d.lgs. 50/2016 e regolamento CE 765/2008. Specifica, infatti che il sistema di certificazione in questione faccia riferimento a un organismo privato americano (SAAS).

RILEVATO che, nel caso in esame, la certificazione contestata riguarda la conformità del sistema di gestione di un operatore economico ai requisiti sociali elaborati dall'ente americano SAI con riferimento a determinati ambiti quali diritti umani, formazione e crescita professionale, salute e sicurezza dei lavoratori; RILEVATO che, coerentemente con la *lex specialis* di gara, la stazione appaltante ha riconosciuto all'impresa aggiudicataria il previsto punteggio premiale pari a due in virtù del possesso di una certificazione SA8000;

CONSIDERATO, in generale che, risulta che il sistema di certificazione SA8000, a differenza delle certificazioni tecniche quali ad esempio ISO 9000/ ISO14000, è stato elaborato dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency che oggi prende appunto il nome di SAI- Social Accountability International), emanazione del CEP (Council of Economic priorities), istituto statunitense fondato nel 1969 per fornire agli investitori ed ai consumatori, strumenti informativi per analizzare le performance sociali delle aziende. Lo scopo della SA8000 è fornire uno standard basato sulle norme internazionali sui diritti umani e sulle leggi nazionali sul lavoro, che protegga e contribuisca al rafforzamento di tutto il personale che concorre a realizzare l'attività di un'azienda, chi produce prodotti o fornisce servizi per quell'azienda, incluso il personale impiegato dall'azienda stessa, così come quello impiegato dai propri fornitori/subcontrattisti, sub-fornitori e lavoratori a domicilio. La disciplina della certificazione SA 8000 è basata sulle convenzioni dell'ILO (International Labour Organization), sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino;

CONSIDERATO che il disciplinare di gara non richiedeva espressamente che la certificazione in parola fosse rilasciata da soggetto certificatore riconosciuto da ACCREDIA;

RITENUTO che, la scelta operata dalla stazione appaltante appare ragionevole secondo quanto affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto sufficiente anche la sola richiesta da parte della stazione appaltante circa la dimostrazione di coerenza dell'organizzazione dell'impresa allo standard SA8000. Infatti, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della clausola contenuta nel disciplinare che prescrive il possesso della certificazione SA8000, precisando che: *"...si deve quindi riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge; ed inoltre la previsione di sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono esclusivamente poter confidare sull'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale o - per venire al caso di specie - sul rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375);*

RILEVATO che una recente pronuncia del Supremo Consesso ha ribadito e specificato quanto già affermato nel senso: *" omissis - il ragionamento è valido anche per il caso in cui le certificazioni siano richieste dalla stazione appaltante per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo: quel che conta per l'amministrazione aggiudicatrice è l'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese (contra, ma in relazione ad una vicenda avente ad oggetto specifiche tecniche e verificatasi nella vigenza del vecchio codice, cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2017, n. 3782), poiché, in un caso, lo impone il principio del favor*



participationis (unitamente alla tassatività delle cause di esclusione da una procedura di gara), e nell'altro, il rispetto della par condicio dei concorrenti che richiede di trattare allo stesso modo imprese che si siano adeguate ai medesimi standard internazionali (Cons. Stato, sez. V, sentenza 17 maggio 2020, n. 2455);
RILEVATO dunque che, in base alle considerazioni sopra citate, l'operatore istante per ottenere la cassazione dei due punti aggiuntivi in favore della concorrente risultata aggiudicataria, avrebbe dovuto contestare il rispetto dello standard SA8000 da parte di quest'ultima. Non rilevando il possesso della certificazione, ma il concreto rispetto dello standard SA 8000 nell'organizzazione dell'impresa,

Il Consiglio

ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato posto in essere dalla stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 novembre 2021
Per il Segretario Maria Esposito
Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente